

OFFICE ADDRESS

Via Caradosso 9
Milano
Italia

INTERNET

www.statkraft.com

PEC

ski20@pec.it

Oggetto: [ID_VIP 10263] - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico denominato "Macchialupo" composto da 10 aerogeneratori da 6,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 62 MW, e sistema di accumulo elettrochimico da 18,6 MW sito nei comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), e Monteverde (AV) relative opere connesse nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), Monteverde (AV), Scampitella (AV), Sant'Agata di Puglia (FG), Rocchetta Sant'Antonio (FG).

Controdeduzioni alle Osservazioni presentate dal sig. Caggiano Giuseppe in data 30/09/2023 e caricate all'interno della pagina web dedicata al progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 11/10/23.

Con le suindicate Osservazioni pubblicate nella pagina web dedicata al progetto in oggetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il sig. Caggiano Giuseppe ha espresso delle considerazioni in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Relativamente agli "Aspetti di carattere generale", riportati dal sig. Caggiano, ovvero al fatto che *"il progetto definitivo di cui all'oggetto, per i suoi contenuti, sarebbe stato più corretto definirlo "preliminare" quindi non idoneo alla richiesta dei pareri di compatibilità"* si osserva che il progetto in questione ha positivamente superato la fase di verifica di completezza documentale prevista dall'art. 23 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione al procedimento di VIA. La documentazione relativa al progetto in questione, pertanto, non può che ritenersi sufficiente e completa ai fini delle successive fasi dell'iter in oggetto, ferme restando le eventuali integrazioni che verranno richieste ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del pronunciamento degli enti competenti sul progetto.

Aspetti programmatici

- a. Con riferimento al motivo per cui si prevede la realizzazione di una nuova sottostazione elettrica ed accumulo invece di utilizzare quella già esistente, la scrivente Società evidenzia che il sistema di accumulo elettrochimico costituisce parte integrante dell'impianto di cui all'oggetto e che tale combinazione, ovvero quella che prevede un impianto di accumulo associato ad un parco eolico, consente di ottimizzare l'efficienza di generazione dalla fonte eolica, limitandone il *curtailment*.
Si precisa che la connessione ad una nuova sottostazione elettrica è prevista dalla Soluzione Tecnica Minima Generale rilasciata da TERNA.

- b. In riferimento alla progettazione dell'elettrodotto fra la sottostazione di Macchialupo e quella di Scampitella, si ribadisce che la progettazione di tale linea è prevista dalla Soluzione Tecnica Minima Generale rilasciata da Terna per la connessione del progetto in oggetto.
- c. Per quanto riguarda la rete di cavidotti e la viabilità di accesso al parco, è necessario specificare che questi seguono due percorsi differenti e che, in ogni caso, entrambi seguono per quanto possibile la strada esistente, riducendo in questo modo l'impatto sull'attività agricola.

Nel caso specifico del cavidotto, si precisa che tutto il tracciato è interrato, di conseguenza a fine lavori il terreno verrà completamente ripristinato senza che permangano conseguenze sull'attività agricola.

Aspetti Progettuali

- a. Con riferimento alla Relazione geologica (A64-GEO.00) e all'affermazione del sig. Caggiano per cui tale relazione *“descrive i lineamenti geologici, geomorfologici, idrologici e sismici delle aree individuate nel progetto “Macchialupo” solo dal punto di vista generale, desunti da divulgazioni scientifiche, perdendo di vista l'obiettivo imposto dalle NTC 2008/2018 che è il sito di progetto”*, si ritiene doveroso innanzitutto rimarcare che tale elaborato di progetto è stato redatto da una figura professionale di comprovata esperienza in ambito geologico e geotecnico ai sensi delle norme tecniche vigenti – art. 14 della L.R. N° 9/83, dell'O.P.C.M. n° 3274 del 20/03/2003 e del D.M. 17/01/2018 (cfr. A64-GEO.00).
- b. Per quanto riguarda la richiesta al punto 4, la scrivente si rende disponibile a produrre e inviare la documentazione integrativa, qualora venga richiesta dall'autorità competente. In ogni caso, si ricorda che, secondo la normativa vigente, nell'attuale fase in cui si trova il progetto in oggetto, non sono necessarie analisi sul campo dal punto di vista geologico, geotecnico e sismico, salvo esplicita richiesta proveniente dagli Enti competenti in materia.
- c. Con riferimento a quanto osservato al punto 5 rispetto alle Relazioni geologica (A64-GEO.00) e idrogeologica (A73-GEO.09), si fa presente innanzitutto che i due elaborati non sono identici fra loro. Inoltre, si riscontra che tali studi hanno lo scopo di tracciare e di analizzare il quadro dell'area di progetto dal punto di vista geologico e da quello idrogeologico-idrologico rispettivamente; pertanto, indagini dal punto di vista geologico, geotecnico e sismico da svolgere in sito, così come riportato in entrambe le suddette relazioni, si renderanno necessarie in fase esecutiva. In merito si ribadisce quanto riscontrato al punto precedente, ovvero che, secondo la normativa vigente, nell'attuale fase in cui si trova il progetto in oggetto, questo tipo di analisi sul campo non sono necessarie, salvo esplicita richiesta proveniente dagli Enti competenti in materia.
- d. Con riferimento al punto 6 delle osservazioni, la scrivente sottolinea che nelle analisi svolte in merito alla pericolosità geomorfologica (A89.5-Tav05) e idraulica (A89.4-Tav05) è stato preso in considerazione il Piano Assetto Idrogeologico attualmente in vigore, in base al quale sono stati posizionati gli aerogeneratori, i cavidotti, e le opere connesse al progetto in oggetto, non tanto per “sfuggire alla richiesta di parere” dell'Ente competente, così come affermato dall'osservante sig. Caggiano, quanto per motivazioni tecniche e di sicurezza. Infatti, l'Autorità di Bacino Meridionale, Ente competente in materia, è in ogni caso tenuta a esprimere il proprio parere rispetto all'impianto di cui all'oggetto. La proponente Società si rende disponibile a fornire la documentazione integrativa eventualmente richiesta dall'Autorità competente ad esprimersi in materia in conformità al quadro normativo vigente.

- e. Con riferimento al punto al punto 7 delle osservazioni del sig. Caggiano, in particolare al fatto che *“non si evince da cosa scaturisce la classificazione del suolo di tipo B dell'intero progetto”*, si riscontra che tale classificazione riguarda nello specifico il sottosuolo e che a quest'ultimo viene attribuita tale classificazione ai sensi del D.M. 17/01/2018 (cfr. A64-GEO.00), sulla base delle analisi svolte da una figura professionale di comprovata esperienza in materia, così come riportato anche al precedente punto 1.
- f. Con riferimento a quanto affermato in merito alla planimetria dei parchi eolici in corso di realizzazione, si evidenzia che la scrivente Società ha provveduto a considerare negli elaborati relativi all'iniziativa in oggetto i progetti *“esistenti e/o autorizzati”*, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. Si segnala inoltre che non possono ritenersi *in corso di realizzazione* eventuali iniziative che, nonostante i pareri positivi ricevuti, hanno ad oggi esito autorizzativo finale incerto.
- g. Per quanto riguarda i certificati di destinazione urbanistica, si specifica che i CDU sono stati richiesti per il momento per le sole particelle interessate dalla fondazione delle turbine, che costituiscono, come noto, le opere più significative di un progetto eolico. Ulteriori CDU, relativi alle opere connesse, verranno richiesti ai Comuni interessati qualora l'autorità competente per la VIA lo ritenga necessario, fermo restando, in ogni caso, che i profili urbanistici delle opere vengono compiutamente analizzati in sede di procedimento di autorizzazione unica, ove viene valutata l'eventuale necessità di variante rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.
- h. Con riferimento al punto 10 – Aspetti progettuali – delle osservazioni di cui sopra, ossia al fatto che *“la Regione Campania con delibera di giunta n. 533/2016 ha già dichiarato che il Comune di Lacedonia saturo”*, si evidenzia che la richiamata Delibera è stata annullata con Sentenza del Consiglio di Stato n. 09038/2022 e, di conseguenza, quanto in essa previsto non può trovare applicazione. Inoltre, si nota che nella menzionata Sentenza, il giudice amministrativo ha ritenuto illegittima proprio la scelta della Regione Campania di prevedere un divieto generalizzato di realizzazione di impianti legato alla saturazione del territorio comunale.
- i. Relativamente a quanto riportato dal sig. Caggiano in merito al passaggio del cavidotto nel Comune di Lacedonia, Foglio catastale n. 35 particelle 56, 392 e 498, si evidenzia che il tracciato del cavidotto segue, per quanto possibile, la strada esistente, riducendo in questo modo l'impatto sull'attività agricola, compatibilmente ad aspetti tecnici legati alla connessione dell'impianto eolico di cui all'oggetto. Ciò premesso, come osservato dal sig. Caggiano, il cavidotto attraversa un terreno agricolo. A riguardo, la società proponente conferma che il cavidotto è interrato, di conseguenza, una volta conclusi i lavori il terreno verrà completamente ripristinato ed il suo utilizzo potrà rimanere quello attuale senza alcun danno dal punto di vista economico. Per quanto riguarda l'interferenza idrogeologica menzionata, la scrivente Società sottolinea di aver svolto le verifiche richieste dalla normativa vigente in termini idrogeologici e che finora in tal senso non sono emerse problematiche significative.

Aspetti Ambientali

- a. In riferimento alla presunta modifica delle condizioni del territorio, si precisa che la proponente è a conoscenza della situazione idraulica dell'area e intende proporre un'iniziativa che, oltre a porsi nel rispetto di tutta la normativa vigente, non arrechi danno alla stabilità del terreno. Relativamente alle opere di attraversamento del Torrente Osento, si evidenzia che la scrivente ha provveduto a fornire modalità risolutive dell'interferenza (cfr. A25_Elab. 7.2_-signed)

- b. Con riferimento alle considerazioni svolte in merito alle possibili conseguenze negative sulla salute pubblica, si segnala che la scrivente ha compiuto tutti gli accertamenti richiesti dalla normativa vigente in merito a tale aspetto, dai quali è emerso che, assumendo come riferimento quanto previsto nel DPCM del 1° marzo 1991, DPCM del 14/11/97 e secondo le indicazioni della legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge n. 447 del 26/10/95), non sono attesi impatti significativi per la fase di esercizio dell'impianto.

Nello specifico:

- Inquinamento acustico: i livelli determinati nei punti di misura, rappresentativi dell'area interessata restituiscono una rumorosità di tipo diffuso significativamente caratterizzata dalla presenza dei parchi eolici nelle vicinanze; il traffico veicolare non evidenzia fenomeni acusticamente rilevanti mentre è del tutto assente ogni componente di rumore derivante da attività antropiche. Dai risultati delle elaborazioni numeriche condotte è emerso che in condizioni *post-operam* il contributo acustico riconducibile alla realizzazione del parco eolico in esame non è in grado di apportare significative variazioni al clima acustico attuale essendo pressoché indistinguibile dal rumore di fondo. In proposito, si rimanda ai seguenti elaborati: A79-REL.4.6 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
- Radiazioni elettromagnetiche: dalla RELAZIONE SPECIALISTICA SUI CAMPI ELETTROMAGNETICI A38-REL. 3.2, si evince che l'impianto di cui all'oggetto è in completa conformità con il DPCM dell'8 luglio 2003.
- Ombreggiamento: facendo riferimento allo STUDIO DELL'EVOLUZIONE DELL'OMBRA A36-REL. 2.2—SIGNED, si evince che tale fenomeno si presenta solamente su alcuni dei recettori presenti nell'area e, su di essi, in maniera molto limitata; infatti, per quasi tutti i recettori coinvolti il numero di ore di ombreggiamento è inferiore a cento ore all'anno. In aggiunta, come riportato nelle conclusioni del suddetto studio, si evidenzia che le "turbine in progetto che causano il fenomeno dell'ombreggiamento sono molto distanti dai recettori (le distanze sono comprese tra 300 m e 1 km). In tali circostanze l'effetto dell'ombra è trascurabile poiché il rapporto tra lo spessore della pala e la distanza dal recettore è molto ridotto".

Riguardo all'impatto luminoso, il progetto dell'impianto eolico in oggetto prevede che gli aerogeneratori siano dotati di dispositivi di segnalazione ottico - luminosa notturni in conformità alla normativa in vigore.

Si osserva che tali lampeggianti non sono in grado di alterare significativamente le attuali condizioni, sia per intensità in sé che per frequenza di lampeggiamento;

Inoltre, per limitare ulteriormente l'eventuale impatto luminoso notturno si provvederà a sincronizzare le luci ad intermittenza degli aerogeneratori di progetto con quelli dei parchi eolici più prossimi.

- c. La scrivente osserva che il sistema BESS integrato nell'impianto è una tecnologia strategica per garantire i servizi necessari alla stabilità e sicurezza del sistema elettrico e massimizzare l'utilizzo dell'energia prodotta, tramite l'integrazione nel sistema elettrico della produzione di energia dalle fonti rinnovabili. Pur non essendo presidiato

permanentemente, è tele-monitorato e tele-gestito da remoto per intervenire in caso di allarmi e per garantirne la totale sicurezza.

L'esperienza della scrivente in tale settore e la storicità di impianti già attivi da diversi anni sul territorio, non permette di classificarli come sperimentali, ma come tecnologia provata.

- d. Non si condivide la miope visione dell'osservazione nel considerare le potenziali ricadute su ambiente, paesaggio e colture di pregio meramente a livello locale, tralasciando di soppesare gli evidenti vantaggi su scala nazionale correlati allo sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: in primis, il soddisfare il fabbisogno energetico riducendo la dipendenza da fonti energetiche fossili ad elevate emissioni di gas a effetto serra, a vantaggio dell'intera comunità nazionale e delle generazioni future. Ci si permette di segnalare, inoltre, che la sola considerazione delle esternalità a livello locale impedirebbe di per sé la realizzazione di qualsiasi opera di pubblica utilità, che deve invece essere valutata secondo parametri di costi e benefici che inevitabilmente abbracciano una dimensione più ampia del solo territorio localmente interessato. A questo proposito, si ricorda che, per effetto del Regolamento UE 2022/2577, gli impianti rinnovabili sono da considerarsi opere di interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi.

Relativamente, infine, alla "dubbia capacità ricettiva dell'azione del vento", si segnala che il territorio individuato per la realizzazione dell'impianto in oggetto è caratterizzato da condizioni di particolare vantaggio in termini di ventosità, dato suffragato dalla presenza di altri impianti già integrati con il paesaggio. Inoltre, tali impianti, come noto, non producono emissioni di gas serra durante il loro funzionamento e sfruttano una risorsa inesauribile, il vento, attraverso macchine di nuova generazione, evolute ed efficienti, capaci di intercettare in maniera più ottimale anche le basse ventosità, consentendo inoltre di limitare l'impatto del consumo del suolo rispetto alle macchine obsolete.

- e. Per quanto riguarda le osservazioni in tema di usi civici sulle particelle interessate dal progetto, la scrivente si riserva ogni ulteriore approfondimento in proposito, anche mediante incarico di un perito tecnico per la redazione delle relazioni opportune. La scrivente sottolinea, in ogni caso, di essere ben consapevole delle tematiche connesse ai terreni gravati da usi civici e del fatto che gli stessi, laddove sia accertata la presenza effettiva dell'uso civico, sono gravati da vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 42/2004. Fermi restando gli approfondimenti che dovessero essere richiesti dall'autorità competente in materia, la necessaria autorizzazione paesaggistica, qualora richiesta e necessaria in relazione a talune tipologie di opere, potrà essere rilasciata nell'ambito del provvedimento di VIA, come previsto dall'art. 25, comma 2-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006.
- f. Con riferimento al punto 8. delle Osservazioni, si segnala che la disposizione delle macchine afferenti al progetto in oggetto è stata progettata conformemente a quanto previsto dall'Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010.
- g. Un'attenta valutazione verrà fatta per il trasporto degli aerogeneratori, unitamente al fornitore e ad imprese specializzate nel trasporto, con alte competenze tecniche sul tema. In linea generale, la proponente osserva che il trasporto delle componenti

dell'impianto non rappresenta una criticità per i carichi sulla maggior parte della rete stradale esistente; qualora puntualmente si rilevi la necessità di rinforzare dei tratti o effettuare allargamenti, la scrivente si farà carico di tale attività, unitamente al ripristino del manto stradale esistente, laddove non idoneo o deteriorato, miglioria di cui beneficerebbe tutta la comunità locale, potenzialmente anche oltre la vita utile dell'impianto. Per quanto riguarda i tratti di viabilità non permanente, anche in questo caso, la scrivente Società provvederà, come già evidenziato, ad una dettagliata analisi del trasporto dei componenti degli aerogeneratori; in questi tratti, terminata la fase di cantiere, si procederà al ripristino dello stato dei luoghi *ante operam*, salvo specifica richiesta contraria della comunità locale.

Milano, 19/10/2023

SKI 20 S.r.l.

L'Amministratore Unico e legale rappresentante

 Digitally signed by Carla Di Tillio
Date: 2023-10-19
16:05:35+02:00

(Carla Di Tillio)

Oggetto: [ID_VIP 10263] - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico denominato "Macchialupo" composto da 10 aerogeneratori da 6,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 62 MW, e sistema di accumulo elettrochimico da 18,6 MW sito nei comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), e Monteverde (AV) relative opere connesse nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), Monteverde (AV), Scampitella (AV), Sant'Agata di Puglia (FG), Rocchetta Sant'Antonio (FG).

Controdeduzioni alle Osservazioni presentate dal sig. Caggiano Giuseppe in data 30/09/2023 e caricate all'interno della pagina web dedicata al progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 11/10/23.

Con le suindicate Osservazioni pubblicate nella pagina web dedicata al progetto in oggetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il sig. Caggiano Giuseppe ha espresso delle considerazioni in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Relativamente agli "Aspetti di carattere generale", riportati dal sig. Caggiano, ovvero al fatto che *"il progetto definitivo di cui all'oggetto, per i suoi contenuti, sarebbe stato più corretto definirlo "preliminare" quindi non idoneo alla richiesta dei pareri di compatibilità"* si osserva che il progetto in questione ha positivamente superato la fase di verifica di completezza documentale prevista dall'art. 23 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione al procedimento di VIA. La documentazione relativa al progetto in questione, pertanto, non può che ritenersi sufficiente e completa ai fini delle successive fasi dell'iter in oggetto, ferme restando le eventuali integrazioni che verranno richieste ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del pronunciamento degli enti competenti sul progetto.

Aspetti programmatici

- a. Con riferimento al motivo per cui si prevede la realizzazione di una nuova sottostazione elettrica ed accumulo invece di utilizzare quella già esistente, la scrivente Società evidenzia che il sistema di accumulo elettrochimico costituisce parte integrante dell'impianto di cui all'oggetto e che tale combinazione, ovvero quella che prevede un impianto di accumulo associato ad un parco eolico, consente di ottimizzare l'efficienza di generazione dalla fonte eolica, limitandone il *curtailment*.
Si precisa che la connessione ad una nuova sottostazione elettrica è prevista dalla Soluzione Tecnica Minima Generale rilasciata da TERNA.

- b. In riferimento alla progettazione dell'elettrodotto fra la sottostazione di Macchialupo e quella di Scampitella, si ribadisce che la progettazione di tale linea è prevista dalla Soluzione Tecnica Minima Generale rilasciata da Terna per la connessione del progetto in oggetto.
- c. Per quanto riguarda la rete di cavidotti e la viabilità di accesso al parco, è necessario specificare che questi seguono due percorsi differenti e che, in ogni caso, entrambi seguono per quanto possibile la strada esistente, riducendo in questo modo l'impatto sull'attività agricola.

Nel caso specifico del cavidotto, si precisa che tutto il tracciato è interrato, di conseguenza a fine lavori il terreno verrà completamente ripristinato senza che permangano conseguenze sull'attività agricola.

Aspetti Progettuali

- a. Con riferimento alla Relazione geologica (A64-GEO.00) e all'affermazione del sig. Caggiano per cui tale relazione *“descrive i lineamenti geologici, geomorfologici, idrologici e sismici delle aree individuate nel progetto “Macchialupo” solo dal punto di vista generale, desunti da divulgazioni scientifiche, perdendo di vista l’obiettivo imposto dalle NTC 2008/2018 che è il sito di progetto”*, si ritiene doveroso innanzitutto rimarcare che tale elaborato di progetto è stato redatto da una figura professionale di comprovata esperienza in ambito geologico e geotecnico ai sensi delle norme tecniche vigenti - art. 14 della L.R. N° 9/83, dell'O.P.C.M. n° 3274 del 20/03/2003 e del D.M. 17/01/2018 (cfr. A64-GEO.00).
- b. Per quanto riguarda la richiesta al punto 4, la scrivente si rende disponibile a produrre e inviare la documentazione integrativa, qualora venga richiesta dall'autorità competente. In ogni caso, si ricorda che, secondo la normativa vigente, nell'attuale fase in cui si trova il progetto in oggetto, non sono necessarie analisi sul campo dal punto di vista geologico, geotecnico e sismico, salvo esplicita richiesta proveniente dagli Enti competenti in materia.
- c. Con riferimento a quanto osservato al punto 5 rispetto alle Relazioni geologica (A64-GEO.00) e idrogeologica (A73-GEO.09), si fa presente innanzitutto che i due elaborati non sono identici fra loro. Inoltre, si riscontra che tali studi hanno lo scopo di tracciare e di analizzare il quadro dell'area di progetto dal punto di vista geologico e da quello idrogeologico-idrologico rispettivamente; pertanto, indagini dal punto di vista geologico, geotecnico e sismico da svolgere in sito, così come riportato in entrambe le suddette relazioni, si renderanno necessarie in fase esecutiva. In merito si ribadisce quanto riscontrato al punto precedente, ovvero che, secondo la normativa vigente, nell'attuale fase in cui si trova il progetto in oggetto, questo tipo di analisi sul campo non sono necessarie, salvo esplicita richiesta proveniente dagli Enti competenti in materia.
- d. Con riferimento al punto 6 delle osservazioni, la scrivente sottolinea che nelle analisi svolte in merito alla pericolosità geomorfologica (A89.5-Tav05) e idraulica (A89.4-Tav05) è stato preso in considerazione il Piano Assetto Idrogeologico attualmente in vigore, in base al quale sono stati posizionati gli aerogeneratori, i cavidotti, e le opere connesse al progetto in oggetto, non tanto per “sfuggire alla richiesta di parere” dell'Ente competente, così come affermato dall'osservante sig. Caggiano, quanto per motivazioni tecniche e di sicurezza. Infatti, l'Autorità di Bacino Meridionale, Ente competente in materia, è in ogni caso tenuta a esprimere il proprio parere rispetto all'impianto di cui all'oggetto. La proponente Società si rende disponibile a fornire la documentazione integrativa eventualmente richiesta dall'Autorità competente ad esprimersi in materia in conformità al quadro normativo vigente.

- e. Con riferimento al punto al punto 7 delle osservazioni del sig. Caggiano, in particolare al fatto che *“non si evince da cosa scaturisce la classificazione del suolo di tipo B dell'intero progetto”*, si riscontra che tale classificazione riguarda nello specifico il sottosuolo e che a quest'ultimo viene attribuita tale classificazione ai sensi del D.M. 17/01/2018 (cfr. A64-GEO.00), sulla base delle analisi svolte da una figura professionale di comprovata esperienza in materia, così come riportato anche al precedente punto 1.
- f. Con riferimento a quanto affermato in merito alla planimetria dei parchi eolici in corso di realizzazione, si evidenzia che la scrivente Società ha provveduto a considerare negli elaborati relativi all'iniziativa in oggetto i progetti *“esistenti e/o autorizzati”*, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. Si segnala inoltre che non possono ritenersi *in corso di realizzazione* eventuali iniziative che, nonostante i pareri positivi ricevuti, hanno ad oggi esito autorizzativo finale incerto.
- g. Per quanto riguarda i certificati di destinazione urbanistica, si specifica che i CDU sono stati richiesti per il momento per le sole particelle interessate dalla fondazione delle turbine, che costituiscono, come noto, le opere più significative di un progetto eolico. Ulteriori CDU, relativi alle opere connesse, verranno richiesti ai Comuni interessati qualora l'autorità competente per la VIA lo ritenga necessario, fermo restando, in ogni caso, che i profili urbanistici delle opere vengono compiutamente analizzati in sede di procedimento di autorizzazione unica, ove viene valutata l'eventuale necessità di variante rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.
- h. Con riferimento al punto 10 – Aspetti progettuali – delle osservazioni di cui sopra, ossia al fatto che *“la Regione Campania con delibera di giunta n. 533/2016 ha già dichiarato che il Comune di Lacedonia saturo”*, si evidenzia che la richiamata Delibera è stata annullata con Sentenza del Consiglio di Stato n. 09038/2022 e, di conseguenza, quanto in essa previsto non può trovare applicazione. Inoltre, si nota che nella menzionata Sentenza, il giudice amministrativo ha ritenuto illegittima proprio la scelta della Regione Campania di prevedere un divieto generalizzato di realizzazione di impianti legato alla saturazione del territorio comunale.
- i. Relativamente a quanto riportato dal sig. Caggiano in merito al passaggio del cavidotto nel Comune di Lacedonia, Foglio catastale n. 35 particelle 56, 392 e 498, si evidenzia che il tracciato del cavidotto segue, per quanto possibile, la strada esistente, riducendo in questo modo l'impatto sull'attività agricola, compatibilmente ad aspetti tecnici legati alla connessione dell'impianto eolico di cui all'oggetto. Ciò premesso, come osservato dal sig. Caggiano, il cavidotto attraversa un terreno agricolo. A riguardo, la società proponente conferma che il cavidotto è interrato, di conseguenza, una volta conclusi i lavori il terreno verrà completamente ripristinato ed il suo utilizzo potrà rimanere quello attuale senza alcun danno dal punto di vista economico. Per quanto riguarda l'interferenza idrogeologica menzionata, la scrivente Società sottolinea di aver svolto le verifiche richieste dalla normativa vigente in termini idrogeologici e che finora in tal senso non sono emerse problematiche significative.

Aspetti Ambientali

- a. In riferimento alla presunta modifica delle condizioni del territorio, si precisa che la proponente è a conoscenza della situazione idraulica dell'area e intende proporre un'iniziativa che, oltre a porsi nel rispetto di tutta la normativa vigente, non arrechi danno alla stabilità del terreno. Relativamente alle opere di attraversamento del Torrente Osento, si evidenzia che la scrivente ha provveduto a fornire modalità risolutive dell'interferenza (cfr. A25_Elab. 7.2_-signed)

- b. Con riferimento alle considerazioni svolte in merito alle possibili conseguenze negative sulla salute pubblica, si segnala che la scrivente ha compiuto tutti gli accertamenti richiesti dalla normativa vigente in merito a tale aspetto, dai quali è emerso che, assumendo come riferimento quanto previsto nel DPCM del 1° marzo 1991, DPCM del 14/11/97 e secondo le indicazioni della legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge n. 447 del 26/10/95), non sono attesi impatti significativi per la fase di esercizio dell'impianto.

Nello specifico:

- Inquinamento acustico: i livelli determinati nei punti di misura, rappresentativi dell'area interessata restituiscono una rumorosità di tipo diffuso significativamente caratterizzata dalla presenza dei parchi eolici nelle vicinanze; il traffico veicolare non evidenzia fenomeni acusticamente rilevanti mentre è del tutto assente ogni componente di rumore derivante da attività antropiche. Dai risultati delle elaborazioni numeriche condotte è emerso che in condizioni *post-operam* il contributo acustico riconducibile alla realizzazione del parco eolico in esame non è in grado di apportare significative variazioni al clima acustico attuale essendo pressoché indistinguibile dal rumore di fondo. In proposito, si rimanda ai seguenti elaborati: A79-REL.4.6 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
- Radiazioni elettromagnetiche: dalla RELAZIONE SPECIALISTICA SUI CAMPI ELETTROMAGNETICI A38-REL. 3.2, si evince che l'impianto di cui all'oggetto è in completa conformità con il DPCM dell'8 luglio 2003.
- Ombreggiamento: facendo riferimento allo STUDIO DELL'EVOLUZIONE DELL'OMBRA A36-REL. 2.2—SIGNED, si evince che tale fenomeno si presenta solamente su alcuni dei recettori presenti nell'area e, su di essi, in maniera molto limitata; infatti, per quasi tutti i recettori coinvolti il numero di ore di ombreggiamento è inferiore a cento ore all'anno. In aggiunta, come riportato nelle conclusioni del suddetto studio, si evidenzia che le "turbine in progetto che causano il fenomeno dell'ombreggiamento sono molto distanti dai recettori (le distanze sono comprese tra 300 m e 1 km). In tali circostanze l'effetto dell'ombra è trascurabile poiché il rapporto tra lo spessore della pala e la distanza dal recettore è molto ridotto".

Riguardo all'impatto luminoso, il progetto dell'impianto eolico in oggetto prevede che gli aerogeneratori siano dotati di dispositivi di segnalazione ottico - luminosa notturni in conformità alla normativa in vigore.

Si osserva che tali lampeggianti non sono in grado di alterare significativamente le attuali condizioni, sia per intensità in sé che per frequenza di lampeggiamento;

Inoltre, per limitare ulteriormente l'eventuale impatto luminoso notturno si provvederà a sincronizzare le luci ad intermittenza degli aerogeneratori di progetto con quelli dei parchi eolici più prossimi.

- c. La scrivente osserva che il sistema BESS integrato nell'impianto è una tecnologia strategica per garantire i servizi necessari alla stabilità e sicurezza del sistema elettrico e massimizzare l'utilizzo dell'energia prodotta, tramite l'integrazione nel sistema elettrico della produzione di energia dalle fonti rinnovabili. Pur non essendo presidiato

permanentemente, è tele-monitorato e tele-gestito da remoto per intervenire in caso di allarmi e per garantirne la totale sicurezza.

L'esperienza della scrivente in tale settore e la storicità di impianti già attivi da diversi anni sul territorio, non permette di classificarli come sperimentali, ma come tecnologia provata.

- d. Non si condivide la miope visione dell'osservazione nel considerare le potenziali ricadute su ambiente, paesaggio e colture di pregio meramente a livello locale, tralasciando di soppesare gli evidenti vantaggi su scala nazionale correlati allo sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: in primis, il soddisfare il fabbisogno energetico riducendo la dipendenza da fonti energetiche fossili ad elevate emissioni di gas a effetto serra, a vantaggio dell'intera comunità nazionale e delle generazioni future. Ci si permette di segnalare, inoltre, che la sola considerazione delle esternalità a livello locale impedirebbe di per sé la realizzazione di qualsiasi opera di pubblica utilità, che deve invece essere valutata secondo parametri di costi e benefici che inevitabilmente abbracciano una dimensione più ampia del solo territorio localmente interessato. A questo proposito, si ricorda che, per effetto del Regolamento UE 2022/2577, gli impianti rinnovabili sono da considerarsi opere di interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi.

Relativamente, infine, alla "dubbia capacità ricettiva dell'azione del vento", si segnala che il territorio individuato per la realizzazione dell'impianto in oggetto è caratterizzato da condizioni di particolare vantaggio in termini di ventosità, dato suffragato dalla presenza di altri impianti già integrati con il paesaggio. Inoltre, tali impianti, come noto, non producono emissioni di gas serra durante il loro funzionamento e sfruttano una risorsa inesauribile, il vento, attraverso macchine di nuova generazione, evolute ed efficienti, capaci di intercettare in maniera più ottimale anche le basse ventosità, consentendo inoltre di limitare l'impatto del consumo del suolo rispetto alle macchine obsolete.

- e. Per quanto riguarda le osservazioni in tema di usi civici sulle particelle interessate dal progetto, la scrivente si riserva ogni ulteriore approfondimento in proposito, anche mediante incarico di un perito tecnico per la redazione delle relazioni opportune. La scrivente sottolinea, in ogni caso, di essere ben consapevole delle tematiche connesse ai terreni gravati da usi civici e del fatto che gli stessi, laddove sia accertata la presenza effettiva dell'uso civico, sono gravati da vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 42/2004. Fermi restando gli approfondimenti che dovessero essere richiesti dall'autorità competente in materia, la necessaria autorizzazione paesaggistica, qualora richiesta e necessaria in relazione a talune tipologie di opere, potrà essere rilasciata nell'ambito del provvedimento di VIA, come previsto dall'art. 25, comma 2-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006.
- f. Con riferimento al punto 8. delle Osservazioni, si segnala che la disposizione delle macchine afferenti al progetto in oggetto è stata progettata conformemente a quanto previsto dall'Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010.
- g. Un'attenta valutazione verrà fatta per il trasporto degli aerogeneratori, unitamente al fornitore e ad imprese specializzate nel trasporto, con alte competenze tecniche sul tema. In linea generale, la proponente osserva che il trasporto delle componenti

dell'impianto non rappresenta una criticità per i carichi sulla maggior parte della rete stradale esistente; qualora puntualmente si rilevi la necessità di rinforzare dei tratti o effettuare allargamenti, la scrivente si farà carico di tale attività, unitamente al ripristino del manto stradale esistente, laddove non idoneo o deteriorato, miglioria di cui beneficerebbe tutta la comunità locale, potenzialmente anche oltre la vita utile dell'impianto. Per quanto riguarda i tratti di viabilità non permanente, anche in questo caso, la scrivente Società provvederà, come già evidenziato, ad una dettagliata analisi del trasporto dei componenti degli aerogeneratori; in questi tratti, terminata la fase di cantiere, si procederà al ripristino dello stato dei luoghi *ante operam*, salvo specifica richiesta contraria della comunità locale.

Milano, 19/10/2023

SKI 20 S.r.l.
L'Amministratore Unico e legale rappresentante

(Carla Di Tillio)

Oggetto: [ID_VIP 10263] - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico denominato "Macchialupo" composto da 10 aerogeneratori da 6,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 62 MW, e sistema di accumulo elettrochimico da 18,6 MW sito nei comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), e Monteverde (AV) relative opere connesse nei Comuni di Lacedonia (AV), Aquilonia (AV), Monteverde (AV), Scampitella (AV), Sant'Agata di Puglia (FG), Rocchetta Sant'Antonio (FG).

Controdeduzioni alle Osservazioni presentate dall'Avv. Rosa Gerardo in data 02/10/2023 e caricate all'interno della pagina web dedicata al progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 11/10/2023

Con le suindicate Osservazioni pubblicate nella pagina web dedicata al progetto in oggetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'Avv. Rosa Gerardo, in qualità di proprietario del lotto di terreno interessato dal posizionamento dell'aerogeneratore MONT09, ha espresso delle considerazioni in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto

Relativamente agli "Aspetti di carattere generale", riportati dall'Avv. Rosa, ovvero al fatto che il progetto è *"non idoneo alla richiesta dei pareri di compatibilità in quanto non vi sono gli elementi dettagliati progettuali su cui poter produrre valutazioni tecniche"* si osserva che il progetto in questione ha positivamente superato la fase di verifica di completezza documentale prevista dall'art. 23 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione al procedimento di VIA. La documentazione relativa al progetto in questione, pertanto, non può che ritenersi sufficiente e completa ai fini delle successive fasi dell'iter in oggetto, ferme restando le eventuali integrazioni che verranno richieste ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del pronunciamento degli enti competenti sul progetto.

Aspetti programmatici

- A. Per quanto riguarda la rete di cavidotti e la viabilità di accesso al parco, è necessario specificare che seguono per quanto possibile la strada esistente, riducendo in questo modo al minimo gli impatti sul territorio.

Nel caso specifico del cavidotto, si precisa che tutto il tracciato è interrato, di conseguenza a fine lavori il terreno verrà completamente ripristinato senza che permangano conseguenze sulla realizzazione dell'attività agricola.

Per quanto riguarda il tratto di strada di accesso che interessa il terreno di proprietà dell'Avv. Rosa, si precisa che il percorso è stato progettato al fine di garantire il trasporto agevole dei componenti della turbina;

Aspetti progettuali

- A. In riferimento alle osservazioni sollevate riguardo la relazione geologica, si segnala che la scrivente ha affidato l'indagine geologica a delle figure professionali di comprovata competenza in materia ai sensi delle norme tecniche vigenti – art. 14 della L.R. N° 9/83, dell'O.P.C.M. n° 3274 del 20/03/2003 e del D.M. 17/01/2018 (cfr. A64-GEO.00). Come specificato nella relazione geologica e come fatto presente dall'Avv. Rosa, l'analisi è stata eseguita mediante una ricerca bibliografica e cartografica. In proposito, si precisa che secondo la normativa vigente, nell'attuale fase in cui si trova il progetto in oggetto, non sono necessarie analisi sul campo dal punto di vista geologico, geotecnico e sismico, salvo esplicita richiesta proveniente dagli Enti competenti in materia. Infatti, l'analisi su base bibliografica costituisce solo la prima fase dello studio di compatibilità idrogeologica per la realizzazione di un impianto eolico e che l'analisi completa prevede una seconda fase, che comprende prelievi di campioni dai terreni interessati dagli interventi, su cui saranno effettuate opportune prove di laboratorio e la realizzazione di prove sismiche MASW. In proposito, la scrivente si rende disponibile a produrre e inviare la documentazione integrativa, qualora venga richiesta dall'autorità competente.
- B. In riferimento alla pericolosità frane dell'area di progetto, nello specifico della particella 162 foglio 6 di proprietà dell'Avv. Rosa, si precisa che l'area non risulta in prossimità di aree a pericolosità frana secondo le perimetrazioni definite dal "UoM Regionale Puglia e Interregionale Ofanto".
- C. Con riferimento all'osservazione secondo la quale *"non si evince da cosa scaturisce la classificazione del suolo di tipo B dell'intero progetto"*, si riscontra che tale classificazione riguarda nello specifico il sottosuolo e che a quest'ultimo viene attribuita tale classificazione ai sensi del D.M. 17/01/2018 (cfr. A64-GEO.00), sulla base delle analisi svolte da una figura professionale di comprovata esperienza in materia, così come riportato anche al precedente punto A.
- D. Per quanto riguarda la segnalata incompletezza relativamente ai certificati di destinazione urbanistica, si specifica che i CDU sono stati per il momento richiesti per le sole particelle interessate dalla fondazione delle turbine, che costituiscono, come noto, le opere più significative di un progetto eolico. Ulteriori CDU, relativi alle opere connesse, verranno richiesti al Comune qualora l'autorità competente per la VIA lo ritenga necessario, fermo restando, in ogni caso, che i profili urbanistici delle opere vengono compiutamente analizzati in sede di procedimento di autorizzazione unica, ove viene valutata l'eventuale necessità di variante rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.

- E. In riferimento alle osservazioni presentate riguardo al cavidotto, la scrivente ritiene doveroso sottolineare che tutto il tracciato del cavidotto è interrato, dunque il terreno del sig. Rosa verrà ripristinato completamente, come già specificato al precedente punto A degli “aspetti programmatici”. Relativamente alla strada di accesso, si ribadisce che è stata progettata al fine di ottimizzare il percorso sia dal punto di vista delle pendenze del terreno sia dal punto di vista degli sterri e riporti, al fine di agevolare il trasporto dei componenti degli aerogeneratori. In ogni caso, la scrivente Società è aperta ad un confronto con il proprietario al fine di valutare una strada di accesso alternativa, qualora le specifiche tecniche lo consentano.

Aspetti ambientali

- A. In riferimento alla presunta modifica delle condizioni morfologiche del territorio, si precisa che la proponente è a conoscenza della situazione idraulica dell'area e intende proporre un'iniziativa che, oltre a porsi nel rispetto di tutta la normativa vigente, non arrechi danno alla stabilità del terreno e/o alle opere di drenaggio presenti; il cavidotto è stato progettato tenendo conto della situazione particolare del territorio. In merito, si rimanda alla Relazione Idraulica (cfr. A75_Rel.4.2_signed) in cui si è effettuata una valutazione completa l'impatto sul reticolo idrografico delle opere del progetto in oggetto.
- B. In riferimento alla vicinanza dell'aerogeneratore MONT09 al Lago San Pietro, si segnala che la scrivente ha provveduto ad attivare il procedimento di Screening di Valutazione di Incidenza in fase di presentazione dell'istanza, che si sta attualmente svolgendo, ai sensi della normativa vigente, in via integrata con il procedimento di VIA. La scrivente è pertanto in attesa di ricevere l'esito delle valutazioni compiute dalla competente autorità in materia.

In proposito, la scrivente ha affidato il compito delle opportune verifiche in riferimento alle aree protette a delle figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e in quello della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico; a riguardo, si rimanda allo Screening Vinca (cfr. A94_Rel.9.1-signed). Nello specifico, tutti gli aerogeneratori ricadono all'esterno dell'area protetta e la relazione tecnico-specialistica afferente allo studio di incidenza effettuato, a conclusione di un'attenta analisi, non ha evidenziato incidenze significative sugli habitat e la componente vegetale presente nella ZSC.

La scrivente ritiene di aver adempiuto a quanto richiesto ai sensi della normativa vigente, e si rende in ogni caso disponibile ad ogni ulteriore approfondimento che le autorità competenti in relazione alla VInCA dovessero richiedere in sede procedimentale.

- C. In riferimento alla distanza dell'impianto in oggetto dalle altre pale eoliche, dai ricettori e dai centri abitati, si segnala che la disposizione delle macchine afferenti al progetto in oggetto è stata progettata conformemente a quanto previsto dall'Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010, rispettando la distanza minima tra macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento, la distanza minima di ciascun aerogeneratore da unità abitative e, infine, la distanza minima di ciascun aerogeneratore dai centri abitati. Da ultimo, con

riferimento al richiamo alla DGR 533/2016, si precisa che la richiamata Delibera è stata annullata con Sentenza del Consiglio di Stato n. 09038/2022 e, di conseguenza, quanto in essa previsto non può trovare applicazione.

Milano, 19/10/2023

SKI 20 S.r.l.
L'Amministratore Unico e legale rappresentante

(Carla Di Tillio)